



**UNIONE DI COMUNI
LOMBARDA
DELL'ALTA VALLE
CAMONICA**

(Ponte di Legno, Termù, Vione, Vezza
d'Oglio, Incudine e Monno)

**DELIBERAZIONE N. 20
DEL 03/12/2025**

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
ADUNANZA - ORDINARIA DI II° CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE
PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024.**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE addì TRE del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 nella sala delle adunanze sita a Ponte di Legno in Via Salimmo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri dell'Unione dei Comuni dell'alta Valle Camonica.

All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres.	Ass.
Tomasi Stefano	Presidente	X		Melotti Camilla	Consigliere	X	
Faustinelli Ivan	Consigliere	X		Testini Mauro	Consigliere	X	
Cattaneo Alberto	Consigliere	X		Cattaneo Enrico	Consigliere		X
Gregorini Paolo Guerino	Consigliere	X		Zani Ottavio	Consigliere	X	
Carli Diego	Consigliere	X		Pietroboni Teodoro	Consigliere	X	
Caldinelli Romano	Consigliere	X		Rizzi Mario	Consigliere	X	
Zampatti Andrea	Consigliere	X		Gregorini Vittorio	Consigliere	X	
Clauser Gianluca	Consigliere	X		Serini Marco	Consigliere	X	
Camadini Manuel	Consigliere	X		Bosco Francesco	Consigliere	X	
						17	1

ASSISTE l'adunanza il Segretario Dott. Fabio Gregorini, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dell'Unione Sig. Tomasi Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 05 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 20 del 03/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2024.

Il Presidente dell'Unione introduce l'argomento e precisa che si tratta di un adempimento obbligatorio previsto dal Testo unico delle Società partecipate, quindi passa la parola al Segretario.

Il Segretario informa che, come previsto dalla norma, è stata effettuata la ricognizione delle partecipazioni detenute dall'Unione e che, in sostanza, gli esiti della medesima sono conformi a quanto già deliberato in occasione della prima ricognizione straordinaria effettuata nell'anno 2017 e nei successivi aggiornamenti annuali.

Illustra quindi il Piano composto da una scheda di analisi per ciascuna società dalle quali emerge la possibilità di mantenimento di tutte le partecipazioni possedute.

Terminata l'illustrazione, il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Rizzi Mario osserva che la partecipazione dell'Unione in ciascuna delle società è irrisiona in termini percentuali; aggiunge inoltre che la partecipazione a società che hanno più amministratori che dipendenti non ha senso e che andrebbe fatta una valutazione in ordine al mantenimento di simili partecipazioni. In particolare rivolge la propria attenzione alla società SIAV Spa che ha un dipendente e mezzo ed ha ben 5 amministratori più 3 organi di controllo.

Il Sindaco di Ponte di Legno Faustinelli Ivan chiede la parola per replicare alle predette osservazioni ed afferma che la partecipazione in SIAV è un'opportunità e che, sebbene la stessa sia poco attiva in questo momento, sarebbe un errore strategico privarsene. Fa presente che la situazione è nota alla Corte dei Conti e che sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione.

Il Consigliere Bosco Francesco prende la parola e replica che il mantenimento della partecipazione in SIAV Spa può essere una scelta politica, tuttavia nutre perplessità dal punto di vista tecnico in quanto tale società è da anni "silente" e si limita ad emettere una fattura all'anno.

Rilevato che non vi sono altre richieste di intervento, il Presidente dichiara quindi chiusa la trattazione del punto.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

VISTO l'art. 32, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 in base al quale alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'ordinamento dei Comuni;

CONSIDERATO che gli Enti locali (Comuni e loro Unioni), fermo restando quanto sopra, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- oppure per ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: “*sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*” (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall’art. 5 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall’art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall’art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c’è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall’art. 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall’art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all’entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall’art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall’art. 17 del Decreto correttivo);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

TENUTO CONTO che l’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità con i criteri sopra indicati secondo quanto specificato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA inoltre la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 approvata con deliberazione dell’Assemblea n. 21 in data 21/10/2017 ed i successivi aggiornamenti annuali;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato alla presente deliberazione, che contiene l’analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

TENUTO CONTO che il suddetto piano è stato in totalmente attuato;

PRESO ATTO che le società partecipate direttamente e indirettamente dall'Unione sono le seguenti:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata con lo 0,0074% del capitale sociale dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;
- So.Sv.A.V. S.r.l., partecipata con l'1,95% del capitale sociale dall'ente, che gestisce il servizio di teleriscaldamento;
- S.I.A.V. Spa., partecipata con lo 1,67% del capitale sociale dall'ente, con il ruolo di valorizzazione dell'Alta Valle con realizzazione di impianti a fune;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Unione, esistono le condizioni per il loro mantenimento, per le motivazioni illustrate nell'allegato;

CONSIDERATO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

CONSIDERATO che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Unione non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto cognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Unione non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, Dott. Tullio Paderno (con verbale n. 05-2025), ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dall'art. 49 - 1° comma – del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come introdotto dal D.L. n. 174/2012;

Con n. voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Bosco Francesco, Rizzi Mario, Serini Marco e Pietroboni Teodoro) e astenuti n. 1 (Gregorini Vittorio) espressi per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di **APPROVARE** l'allegato alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sul modello della deliberazione della Corte dei Conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i possedute alla data del 31/12/2024;
2. di **PRENDERE ATTO**, a seguito della cognizione ordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con D.Lgs. 175/2016), per le motivazioni illustrate nell'allegato;
3. di **INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di **DEMANDARE** alla Giunta esecutiva dell'Unione il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. di **DARE ATTO** che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

6. di **TRASMETTERE** la presente delibera a tutte le società partecipate dall'Unione dei Comuni, anche in via indiretta;
7. di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e s.m.i., convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
8. di **COMUNICARE** copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti secondo le modalità stabilite con deliberazione nr. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017;
9. di **DARE ATTO** che è stato espresso il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 3), del D.Lgs. n. 267/2000
10. di **DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Fabio Gregorini, Segretario dell'Unione – Responsabile del Servizio di amministrazione generale e Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Ponte di Legno, 03/12/2025

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Fabio Gregorini



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Tomasi Stefano



IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

n. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario dell'Unione su conforme dichiarazione dell'incaricato alla pubblicazione che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio on line sul sito www.unionealtavallecamonica.bs.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69/2009, ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).

Li, 10 DIC. 2025

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Fabio Gregorini



CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la sussunta deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;
- è diventata esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare, nei dieci giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, denunce di vizio di legittimità o competenza.

Ponte di Legno,

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.